

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

VISTA la nota prot. n. 109 del 08/01/2015, assunta la protocollo generale dell'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente al n. 1611 del 23/01/2015 con la quale il Comune di Favignana ha chiesto l'avvio della procedura di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.Reg. 23/2014, , relativa al Piano di Lottizzazione, presentato dalla ditta Campo Antonino e Messina Alfonso, per l'edificazione di un lotto di terreno sito in zona omogenea "C'1" del vigente Programma di Fabbricazione.

VISTO il parere n. 02 del 01/04/2015 reso dall'Unità di Staff 4/DRU, competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per i piani e programmi relativi alla pianificazione e alla destinazione dei suoli (urbanistica), che di seguito si trascrive integralmente:

"Con nota prot. n. 109 del 08/01/2015 assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 1611 del 23/01/2015, il Comune di Favignana ha chiesto la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23, riguardante il Piano di Lottizzazione, presentato dalla ditta Campo Antonino e Messina Alfonso, per l'edificazione di un lotto di terreno sito in zona omogenea "C'1" del vigente Programma di Fabbricazione (zona di espansione del vecchio centro urbano), nella traversa di via Libertà in prossimità della piazzetta "Tre Croci" del comune di Favignana

In allegato a detta richiesta sono stati trasmessi il Rapporto Preliminare Ambientale (R.A.P.), in forma cartacea e supporto informatico, e l'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo di € 1.000,00 per la istruttoria della verifica di assoggettabilità, effettuato in data 15/12/2014 con bonifico bancario ID 141215105303454881862818601T42931 a favore della Cassa Regionale di Trapani, ex art. 6, comma 24, della l.r. 10 gennaio 2012, n. 6

Con nota protocollo n. 2772 del 06/02/2015 di questo Dipartimento, è stata avviata la fase di consultazione ex art. 12 del D. lgs. N. 152/2006 e s.m.i., trasmettendo il R.A.P. ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), per acquisire il relativo parere.

In riscontro a detta nota di avvio di consultazione, sono pervenuti, entro il termine indicato dal comma 2 dell' art. 12 del D.lgs 152/2006, i seguenti contributi:

- *nota n. 10570 del 20/02/2015, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile di Trapani - Servizio 14 - U.O.B. S.14.02 ha espresso, parere favorevole alla non assoggettabilità alla VAS;*
- *nota n. 7551 del 04/03/2015, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura VAS;*
- *nota n. 10457 del 23/02/2015, con la quale l'ARPA di Trapani, rappresenta che:*

- all'interno dell'area oggetto dell'edificazione non risultano criticità ambientali;
- in fase di edificazione, in assenza di un piano di zonizzazione acustica all'interno del comune di Favignana, dovranno essere adottati, in merito al rumore generato dalle attività di cantiere, alla salubrità dell'aria e alle emissioni diffuse di polveri, durante le stesse fasi di cantiere, gli opportuni sistemi di contenimento di tali emissioni, come previsto dalle vigenti normative di settore;
- le acque reflue dovranno essere smaltite nelle aree servite da pubblica fognatura, e ogni nuovo scarico dovrà recapitare all'interno della stessa rete fognaria.

Visto il R.A.P. da cui emerge che:

“- l'intervento proposto interessa una superficie di mq. 4866,43, individuata al catasto terreni al fgl. di mappa n. 388 particelle 295-297-302-370, in zona C'1 del vigente Programma di Fabbricazione, "zona di espansione del vecchio centro urbano", il sito è interamente pianeggiante ed è diviso in due da una strada comunale collegata con la via Libertà in prossimità della piazzetta "Tre Croci";

- in prossimità dell'area interessata dalla Lottizzazione non vi sono siti appartenenti alla Rete Natura 2000 quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS);

- Il piano di lottizzazione, ha destinazione residenziale, e prevede l'utilizzo di fonti di energia alternativa quali impianto solare termico per 100% dei consumi per l'ACS, mentre così come previsto dal D.Lgs 28/2011 prevede mediante l'utilizzo del fotovoltaico una riduzione dei consumi, per l'intera lottizzazione, di 4.410 Kwh/annui rispetto ai 15.400 Kwh/annui necessari, per una percentuale del 28,50 %, tra energia alternativa utilizzata e energia totale necessaria. Si può quindi considerare nullo l'impatto negativo dell'intervento

- Per l'U.E. riduzione del 21% rispetto ai livelli del 2005 per i settori regolati dalla Direttiva 2003/87/CE – Direttiva 2009/29/CE per i settori non regolati dalla Direttiva 2003/87/CE, riduzione 10% rispetto ai livelli del 2005 a livello comunitario.

La realizzazione dell'intervento, consiste essenzialmente in edilizia residenziale, e quindi con emissioni legate solo all'impianto di riscaldamento, peraltro a pompe di calore ad alta efficienza, non avrà decisamente ricadute su questi due fattori. Inoltre, per gli immobili

verranno utilizzati materiali a bassa energia primaria, con risparmi del 35-40% sull'energia di produzione dei materiali, i quali anche se indirettamente influiscono sulla emissione di Co2. Si può quindi considerare nullo l'impatto negativo dell'intervento.

- Riguardo alla conservazione e gestione delle risorse naturali (suolo) il piano di lottizzazione si concentra in una zona limitata del territorio già di nessun valore produttivo, sono state limitate le opere di scavo e quelle di impermeabilizzazione del terreno che ricopre circa il 18% dei lotti, lasciando al contrario una notevole superficie permeabile, circa il 27%, e la rimanente parte destinata a verde.

Si può quindi considerare limitato l'impatto negativo dell'intervento.

- Conservazione e gestione delle risorse naturali rinnovabili (biodiversità): Il piano di lottizzazione insiste su una zona già fortemente antropizzata, priva di biotopi e geotopi selezionati. Secondo gli elaborati del piano di gestione "Isole Egadi", è esterna all'area

SIC e Zps. Lo stato della vegetazione prima dell'intervento era privo di elementi qualitativi, al contrario la realizzazione del verde pubblico e privato, sarà occasione di riqualificazione, attraverso l'uso di specie autoctone, provenienti da ambiti locali. Ciò al fine di creare un microclima che consenta di mitigare i consumi energetici, dovuti alle temperature estive. Si può quindi considerare nullo l'impatto negativo dell'intervento

- La zona di intervento non è interessata dal alcun corridoio di collegamento che consenta i flussi migratori e gli spostamenti delle varie specie animali lungo il territorio.

Si può quindi considerare nullo l'impatto negativo dell'intervento.

- La componente rumore è principalmente legata all'attività antropica, di lavorazioni specifiche o di particolare condizioni di traffico veicolare.

Si può quindi considerare limitato l'impatto negativo dell'intervento

- Il patrimonio culturale nella zona di intervento: non si rilevano elementi di particolare interesse storico, architettonico, artistico, testimoniale che abbiano valenza monumentale.

Si può quindi considerare limitato l'impatto negativo."

Visto il comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., richiamato dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 23 del 08.07.2014, secondo cui "per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria

qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.”.

Valutato il contenuto del Rapporto Preliminare Ambientale e i contributi pervenuti da parte dei S.C.M.A., si ritiene che il piano proposto non produca impatti significativi sull'ambiente e pertanto si esprime il

PARERE

che il Piano di Lottizzazione per l'edificazione di un lotto di terreno sito in zona omogenea C1 del P. di F. di Favignana, nella traversa di via Libertà, individuato al catasto terreni al fgl. di mappa n. 388 particelle 295-297-302-370, sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui agli artt. 13 e seguenti del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i., fermo restando quanto rappresentato dai sopra citati soggetti competenti in materia ambientale.

Il parere in questione ha esclusiva valenza ambientale, pertanto l'Amministrazione Comunale di Favignana è onerata a richiedere tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione delle opere inserite nella variante in argomento presa in esame.”

Visto il comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., richiamato dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 23 del 08.07.2014, secondo cui *“per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12”.*

RITENUTO di condividere il sopra citato parere n. 02 del 01/04/2015;

DECRETA

Art. 1: ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 02 del 01/04/2015 reso dall'Unità di Staff 4/DRU, il Piano di Lottizzazione di un lotto di terreno sito in zona omogenea C1 del P. di F. di Favignana, nella traversa di via Libertà, individuato al catasto terreni al fgl. di mappa n. 388 particelle 295-297-302-370 , **è da escludere dalla valutazione ambientale strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D. lgs.

Art. 2: il Comune di Favignana, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto all'Albo pretorio Comunale e sul proprio sito web.

A norma dell'art. 12 comma 5 del D.lgs n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato, dall'Assessorato Territorio e Ambiente, sulla *home-page* del DRU – *directory* “VAS-DRU”, *sub-directory* “provvedimenti”.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione o notificazione

L'Autorità Competente per la VAS
L'ASSESSORE
Dott. Maurizio Croce
F.TO CROCE